



38122 Trento - via Vannetti, 18/A  
Tel. +39 0461 1753000  
Fax +39 0461 1753028  
info@cassadel trentino.it  
cassadel trentino@legalmail.it (posta certificata)  
www.cassadel trentino.it

Numero di protocollo associato  
al documento come metadato  
(DPCM 3.12.2013, art. 20).  
Verificare l'oggetto della PEC o  
i files allegati alla medesima.  
Data di registrazione inclusa  
nella segnatura di protocollo.

## SITO INTERNET

Trento, 21 agosto 2019

**OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO PROT. 2299/2019 per indagine di mercato propedeutica all'individuazione di operatori economici da invitare ad un confronto concorrenziale, ai sensi ed in conformità degli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., al fine di stipulare un contratto di mutuo destinato al finanziamento di investimenti pubblici – CHIARIMENTI DI INTERESSE GENERALE.**

---

## NOTA DI CHIARIMENTO N. 1

A seguito delle richieste di chiarimento formulate dai concorrenti interessati a partecipare alla procedura in oggetto si precisa quanto segue:

### Quesito 1

Con la presente siamo a richiedervi un chiarimento in merito alla possibilità di manifestare interesse per partecipare al confronto competitivo come operatore economico singolo limitatamente ad una quota del finanziamento, cioè senza garantire l'integrale importo del finanziamento per il valore di massimo Euro 130.000.000,00.

### Risposta

Ai fini della presentazione della propria candidatura in sede di indagine di mercato, l'operatore economico interessato è chiamato a manifestare l'interesse a partecipare al successivo confronto concorrenziale, senza specificare l'importo massimo di finanziamento per il quale intenderebbe partecipare al medesimo.

Con la trasmissione della Lettera di invito del successivo confronto concorrenziale, Cassa del Trentino S.p.A. preciserà l'esatto importo del mutuo e l'operatore economico offerente dovrà garantire **l'integrale concessione** dello stesso; in detto confronto concorrenziale non saranno, infatti, ammesse

offerte plurime, condizionate o parziali.

Resta fermo che:

- nella fase dell'indagine di mercato, l'operatore economico potrà manifestare interesse a partecipare alla procedura, oltre che in forma singola, in raggruppamento temporaneo con altri operatori economici, nonché
- nel successivo confronto concorrenziale:
  1. qualora un operatore economico abbia manifestato interesse a partecipare alla procedura in forma singola, potrà presentare offerta come operatore economico singolo ovvero in raggruppamento temporaneo con altri operatori economici, *purché gli stessi non risultino destinatari dell'invito ad offrire o non risultino già raggruppati con altro operatore economico invitato (rinvio al paragrafo 3 dell'Avviso prot. n. 2299/2019)*;
  2. qualora un operatore economico abbia manifestato interesse a partecipare alla procedura in raggruppamento temporaneo (costituendo) fra più operatori economici, l'offerta dovrà essere presentata da detto raggruppamento, con la precisazione che a detto raggruppamento potranno aderire ulteriori operatori economici *(sempre purché gli stessi non risultino già destinatari dell'invito ad offrire o non risultino già raggruppati con altro operatore economico invitato)*.

## **Quesito 2**

Per quanto concerne il trattamento tributario *e in particolare gli articoli 12 e 17 apparentemente confliggenti*, si chiede conferma che verrà applicato l'art 12, ovvero l'imposta sostitutiva (0,25%) a carico di Cassa del Trentino.

## **Risposta**

Si conferma che per il trattamento fiscale relativo al contratto di mutuo si opterà per il regime fiscale sostitutivo di cui al D.P.R. n. 601 del 29 settembre 1973, art. 15 e seguenti.

## **Quesito 3**

Con riferimento all'articolo 14 (il quale pone a carico della Banca le spese di stipulazione, nonché tutte le spese inerenti e conseguenti), vi preghiamo di confermarci se è ammessa la stipula a mezzo scambio di corrispondenza o scrittura privata non autenticata (in tal caso dovrà essere ovviamente eliminato l'inciso "*comprese quelle per la copia in forma esecutiva*").

## **Risposta**

Non è consentita la stipula del contratto di mutuo a mezzo scambio di corrispondenza.

È consentita la stipula del contratto di mutuo per scrittura privata non autenticata o per atto pubblico: in ogni caso le spese di stipulazione del contratto di mutuo, nonché tutte le spese di qualsiasi genere inerenti e conseguenti saranno a carico della Banca, comprese quelle relative al rilascio dell'eventuale copia notarile munita di formula esecutiva.

L'art. 14 in esame sarà pertanto modificato nei termini sotto riportati:

### **“ARTICOLO 14**

#### **SPESE**

Le spese di stipulazione del presente Contratto, nonché tutte le spese di qualsiasi genere, inerenti e conseguenti, comprese quelle per *l'eventuale* copia in forma esecutiva, sono a carico della Banca.”

#### **Quesito 4**

Premesso che all'art. 19 comma 1 e 2 è previsto che, *"fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, la Banca si impegna a segnalare tempestivamente a CdT ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente. La Banca inserisce negli eventuali contratti stipulati con ogni altro soggetto, che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del presente Contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente a Cassa del Trentino ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente"*, vi chiediamo se è possibile eliminare l'articolo o in alternativa integrarlo aggiungendo in entrambi i commi dopo "nel corso dell'esecuzione del contratto" il seguente inciso **"ed in specifica connessione con esso"**.

#### **Risposta**

L'art. 19 in esame sarà pertanto modificato nei termini sotto riportati:

#### **"ARTICOLO 19**

#### **OBBLIGHI IN MATERIA DI LEGALITÀ**

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, la Banca si impegna a segnalare tempestivamente a CdT ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto, **ed in specifica connessione con esso**, nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

2. La Banca inserisce negli eventuali contratti stipulati con ogni altro soggetto, che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del presente Contratto, la seguente clausola: *"Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente a Cassa del Trentino ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto, **ed in specifica connessione con esso**, nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente"*.

#### **Quesito 5**

Premesso che l'art. 20 stabilisce che *"nell'espletamento del servizio oggetto del presente Contratto vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice Etico e allegato Codice di comportamento approvato dal Consiglio di Amministrazione di Cassa del Trentino e visibile sul sito istituzionale di CdT, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto"* si chiede se è possibile riformularlo prevedendo l'obbligo del rispetto, da parte di ciascuna delle parti, degli obblighi di condotta previsti dal proprio Codice Etico e dal proprio Codice di comportamento.

#### **Risposta**

La richiesta non può essere accolta.

Il codice Etico di Cassa del Trentino prevede all'art. 2:

#### *"Ambito soggettivo di applicazione del Codice*

1. *I contenuti del presente Codice di comportamento sono vincolanti, per quanto compatibili, per i comportamenti dei componenti degli organi statutari, dei dipendenti, di tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opere in favore della Società, indipendentemente dal rapporto giuridico sottostante.*

*2. Nei contratti, negli atti di incarico e nei bandi è inserita la previsione espressa dell'applicazione del Codice di comportamento e una clausola di risoluzione o decadenza dal rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice.”.*

L'adozione di tale disposizione deriva da uno specifico obbligo imposto dalla Provincia autonoma di Trento alle sue società controllate e pertanto non è derogabile (Deliberazione della Giunta provinciale n. 90 del 2 febbraio 2015).

Si provvede a pubblicare la presente nota nella sezione “*SOCIETÀ TRASPARENTE – Bandi di gara e Contratti*” del sito internet istituzionale di Cassa del Trentino S.p.A. ([www.cassadeltrentino.it](http://www.cassadeltrentino.it)), come previsto al paragrafo 5 dell'Avviso prot. n. 2299/2019.

Cordiali saluti.

**CASSA DEL TRENTINO S.p.A.**  
Il Responsabile del Procedimento  
- dott. Lorenzo Bertoli -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).